



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 09-03-2021 n° 25 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO MERCATALE ANNO 2021
---	---

L'anno duemilaventuno il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **18:15** in Cupello nella sede comunale delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
TRAVAGLINI FERNANDO	VICE SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	ASSESSORE	Presente
Chioli Giuliana	ASSESSORE	Presente
DI FRANCESCO STEFANO	ASSESSORE	Assente

Presenti N. 4	Assenti N. 1
---------------	--------------

e con l'assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Panella Rosanna, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - o imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - o tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - o canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - o canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- al comma 837 e seguenti viene indicata un'espressa disciplina per il canone relativo alle aree ed agli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- nell'applicazione del predetto canone si comprendono le aree comunali ed i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che il canone dei mercati è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

RILEVATO che Il canone di cui al presente atto è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

VERIFICATO che il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia possono essere modificate sulla base delle esigenze dell'ente e della finalità di conseguire l'invarianza di gettito;

ATTESO che l'ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;

RILEVATO che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35% sul canone complessivamente sulla base di criteri suddetti;

CONSIDERATO che il canone è riscosso attraverso la piattaforma di PagoPA, tenendo conto quanto previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che nel caso di occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui al comma 821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, in quanto compatibile;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021"*.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone dei mercati, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del TUEL con separata ed unanime votazione all'uopo effettuata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 30 del 09-03-2021 esprime parere Favorevole

Data: 09-03-2021

IL RESPONSABILE
F.to ANGELA BUDA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 30 del 09-03-2021 esprime parere Favorevole,

Data: 09-03-2021

IL RESPONSABILE
F.to SILVANA DI FABIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GRAZIANA DI FLORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Panella Rosanna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. del _____, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cupello,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Panella Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

- 09-03-2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Cupello,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panella Rosanna

Allegato A

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE MERCATO

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Mercato Fisso	Tariffa mercato fisso comprensivo di riduzione
CATEGORIA	0,21 €	0,60 €	0,349	0,13 €

**TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO FIERA 1^ DOMENICA DI OTTOBRE
"MADONNA DEL ROSARIO"**

Fiera madonna del rosario banchi di vendita da 0 a 50 mq fino a 12 ore	Tariffa Fiera	Tariffa Fiera standard	Coefficiente Fiera
1° DOMENICA OTTOBRE	AL MQ 1,60 €	0,60 €	2,68